

CDA	Monitoraggio CORPORATE GOVERNANCE	Procedure D.Lgs.231/01 Aggiornamento elenco reati presupposto	
	AAVV al modello di organizzazione e gestione (III versione, ed. 24.01.2014)	Rev.4 5 ottobre 2018 (i precedenti tre sono AUDIT)	

Documento precedente

NI AUDIT 004	Monitoraggio del Modello di Organizzazione e Gestione	Rev. 0 12 novembre 2014
--------------------	--	----------------------------

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 6, D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Monitoraggio coerenza del MO 3g SpA con l'evoluzione legislativa, normativa e giurisprudenziale.

NOTA: Il presente documento costituisce AAVV al Modello Organizzativo. Sostituisce la versione base

REV.NR	DATA	CAUSALE	REDAZIONE	APPROVATO
Base	05.10.2018	Aggiornamento normativo	Direttore Operativo	Amministratore
Rev.1	31.05.2021	Aggiornamento normativo	Assistente Direzione	CDA



SOMMARIO

- 1. Aggiornato elenco dei reati presupposto
- 2. Premessa
- 3. Note relative agli aggiornamenti legislativo/normativo
- 4. Atto di approvazione

DIVULGAZIONE

- CDA
- Organismo di Vigilanza
- Collegio dei Sindaci
- Direzione Amministrazione e Finanza
- Direzione di Produzione
- Commerciale
- Funzione HR e Rapporti Esterni
- Funzione Legale
- RUO
- Società Controllate
- Copia in BUSINNES INTELLIGENCE Documenti Condivisi
- RSPP Dott. Paolo Di Lorenzo
- RSGI Funzione anticorruzione



1. Aggiornamento dei reati presupposto

(ultimo provvedimento emesso ed inserito: D.Lgs. 75 del 14.07.2020)

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n.75/2020) Nota A

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e **dal D.L**. **n. 105/2019]** *Nota B*

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009,

modificato dalla L. 69/2015 e successivamente dalla L.n.236 /2016] Nota C

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art.25, D.Lgs. N. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. N. 75/2020]

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016) Nota D

Reati societari Art . 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, **dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.lgs. n.38 /2017]** Nota E

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies , D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016 e successivamente dalla L.n.236 / 2016 e poi ancora dalla Legge 110 del 14 Luglio 2017] Nota F

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. **186/2014 del 15 dicembre 2014]** Nota G

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, **modificato dal D.Lgs n.21/2018**) Nota H

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) - [articolo aggiunto dalla L. 167 del 20 novembre 2017, **modificato dal D.Lgs. N.21/2018** per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI-Giustizia e affari interni] *Nota I*

Reati transnazionali (L. n. 146/2006 **modificata dalla L.n.236 /2016)** [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale).Nota *L*



L. n. 179 del 30/11/2017 in materia di "whistleblowing «

NOTE: settori di interesse

Nota A:

- Malversazione a danno dello Stato (art . 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art .640, comma 2, n.1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Ed anche, per aspetti connessi alla razionalizzazione della normativa penale al fine di renderla maggiormente conoscibile e ad evitare una caotica produzione legislativa di settore, nei campi di:

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318-319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)



Nota B

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art . 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)



Nota C.

- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
 [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Nota D

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)



Nota E

- False comunicazioni sociali (art . 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n . 69/2015] Fatti di lieve entità (art . 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
 [articolo modificato dalla L n. 69/2015] Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) Illegale ripartizione deali utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art . 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005] Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art . 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Nota F

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art . 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) Tratta di persone (art. 601c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art . 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)



Nota G

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Ricettazione (art . 648 c.p .)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Nota H

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3- bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260) - articolo abrogato dal D.Lgs 21/2018 e sostituito dall' art . 452 quaterdecies c.p.
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)



- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Nota I

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n.286/1998)

Nota L

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)



1b.Elenco aggiornato ulteriori norme di rilevante interesse. DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 75

Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2020

Modifiche al DL 8 giugno 2001, n. 231

- a) Articolo 24:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.»;
- 2) al comma 1 dopo le parole: «316-ter,» è inserita la seguente «356,» e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea»;
- 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.»;
- b) Articolo 25:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.»;
- 2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.»;
- c) all'articolo 25-quinquies decies:
- 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;



- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»;
- 2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
- 3) al comma 3, le parole « commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»;
- d) dopo l'articolo 25-quinquiesdecies è aggiunto il seguente: «Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando).
- 1) In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
- 2) Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), ed e).».



2. Premessa.

il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d. Igs. 231/2001 societario è operativo, nella attuale tipologia di elaborazione che sostituisce la precedente, dal 9 settembre 2010 e nella sua lii versione risulta essere aggiornato in maniera organica il 11.11.2014. Successivamente sono stati fatti svariati aggiornamenti e integrazioni. Di seguito quelli di una certa valenza:

- emissione della: rev. 1 in data 3 novembre 2015 del Manuale del Sistema occupational safety and health management Systems -LO-OSH 2001;
- emissione della rev. 1 datata 3 novembre 2016 "Procedure Operative e Istruzioni operative di lavoro e controllo";
- emissione del "Processo di selezione del personale" in data 22 agosto 2017;
- emissione Direttiva per l'implementazione del PROTOCOLLO INFORMATICO del 21 agosto 2018.

il testo legislativo in vigore del d. lgs. 231/2001 è stato aggiornato l'ultima volta il 23.8.2012 ed integrato il 31/08/2013 dal d. legge 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204), convertito con modificazioni dalla

L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l'art. 12, comma 5-bis) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 53.

Pertanto le note che seguono rappresentano i risultati della ricerca delle variazioni - intervenute nel periodo dall'II.11.2014 - nella ulteriore legislazione (aver d. lgs. 231/2001) di interesse del M.O. in esame, nonché la principale giurisprudenza prodotta nel contesto citato.

Una particolare attenzione è stata posta al D.Lgs. 21/2018, «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». La ratio del provvedimento sembra quella di riordinare la materia penale, preservando la centralità del Codice e frenando il proliferare di interventi legislativi "sparsi".



L'articolato normativo interviene in più ambiti (tutela della persona, dell'ambiente, del sistema finanziario, reati di associazione di tipo mafioso e con finalità di terrorismo), abrogando disposizioni esterne al Codice penale e introducendone altre al suo interno. Per quanto di interesse, in riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia") e dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006 (richiamato invece nell'articolo 25-undecies, "Reati ambientali"). Le disposizioni abrogate non rimangono tuttavia prive di rilievo penale, poiché le-medesime fattispecie vengono ora disciplinate all'interno del Codice: rispettivamente previste dai nuovi articoli 604- bis ("Propaganda e istigazione a delinguere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa") e 452- quaterdecies ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti").

E' stato quindi ritenuto opportuno verificare l'aderenza delle disposizioni e della organizzazione di governance previste nel vigente Modello Organizzativo per disporne l'eventuale aggiornamento in ragione di tale ultimo intervento legislativo. In realtà sia quanto previsto nel D.Lgs. 21/2018 che tutte le previsioni di legge inerenti i reati presupposto intervenute nel frattempo (e riepilogate nel paragrafo 1.a) trovano già una coerente e puntuale definizione delle azioni necessarie e regole comportamentali adeguate nel testo del modello organizzativo che, invero, conteneva già le logiche formalizzate dall'attuale legislazione.

Due uniche eccezioni riguardano, invece, l' opportunità di prevedere due specifiche integrazioni per migliorare l'aderenza e l'efficacia delle disposizioni e previsioni operative (già peraltro ben descritte nel M.O.) in materia di "whistleblowing" (L. n. 179 del 30/11/2017) e miglior coordinamento sindaci e organismo di vigilanza.

Tale problematica è trattata nel paragrafo successivo.

Diversa, invece, la situazione relativa alla normativa di cui al paragrafo 1.b. che ha imposto di adottare/integrare procedure e processi peculiari. Anche questo argomento è trattato nel paragrafo successivo.



3. Note relative agli aggiornamenti legislativo/normativo.

a. whistleblowing.

La L. n. 179 del 30/11/2017 in materia di "whistleblowing", prevede che i modelli organizzativi di cui al D.Ivo 231/2001, per essere idonei ad escludere la responsabilità degli enti per reati commessi da soggetti apicali o da sottoposti nell'interesse o vantaggio degli enti stessi, devono prevedere uno o più canali che consentano "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa 231, "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti".

La novità legislativa consiste nella regolamentazione dei canali di segnalazione, che devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e devono prevedere almeno un canale alternativo idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché nella speciale protezione dei segnalanti, che non potranno essere, in ragione della segnalazione effettuata, né licenziati, né demansionati o trasferiti o essere sottoposti a misure che incidano negativamente sulla posizione lavorativa, pena la nullità del provvedimento discriminatorio adottato nei loro confronti.

Il M.O. contiene da sempre le previsioni citate ma, considerato che:

le modifiche apportate alla struttura OdV rispetto all'impianto originario potrebbe aver reso poco fruibili a tutti i dipendenti le informazioni sui canali con procedere alle segnalazioni mantenendo la riservatezza necessaria;

è opportuno approfondire quali sono le metodologie praticamente efficaci perché, comunque, le segnalazioni non incidano negativamente sulla posizione lavorativa del segnalante; è necessario definire dettagliatamente come procedere nel caso che le segnalazioni non si fondassero su elementi precisi, chiari e concordanti e che regole deve imporre il modello di organizzazione e gestione nel prevedere sanzioni, oltre che nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, anche nei confronti dei soggetti, che con dolo o colpa grave, effettuino segnalazioni risultanti poi infondate;



si dispone che

- con effetto immediato, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni possa essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza;
- entro il 30 settembre 2018, venga esposto in tutte le bacheche aziendali l'elenco degli indirizzi e-mail "diretti" a cui fare le segnalazioni, compreso quello (da concordare con il titolare) dell' OdV esterno e dell'indirizzo postale dello stesso.
- entro il 30 ottobre 2018, vengano formalizzate le regole per ottemperare pienamente al dettato normativo in esame aggiornando il M.O. ex DLgs 231/2001 con i sistemi cd whiste blowing.

b. coordinamento sindaci e organismo di vigilanza.

Secondo la previsione della legge di Stabilità. del 2012 che ha disposto che, nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni di organismo di vigilanza (ODV), istituito ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, il M.O. di 3g spa si avvalse della facoltà(1) di assegnare parte delle competenze del precedente OdV (in particolare quelle connesse con la vigilanza in materia amministrativa) e di modificare il vecchio OdV tra collegiale (era composto da tre soggetti) a monocratico. L'idea era di sperimentare la nuova previsione normativa mantenendo contemporaneamente - almeno per un certo periodo - l'esperienza su alcuni aspetti prevalentemente giuslavoristi, giuridici e relazionali alla componente legale del vecchio OdV.

Il M.O. prevede esplicitamente la divisione delle competenze ed il loro coordinamento.

La disposizione legislativa appariva diretta ad innovare, nel senso della semplificazione, il sistema di governance aziendale delineato dall'ormai noto "Decreto 231" ma la novità legislativa pose ben presto non pochi dubbi di coordinamento, in particolare con l'impianto normativo della responsabilità amministrativa delle imprese, divenuto nel tempo assai articolato e complesso. Problemi brillantemente superati per merito della altissima disponibilità e professionalità sia dei componenti del Collegio dei Sindaci che del professionista titolare dell' OdV residuale.



(1) In realtà la previsione di legge introdotta non afferma la facoltà, quando è presente il collegio sindacale, di non affidare ad alcuno l'incarico di vigilare sulle specifiche che esigenze preventive dettate dal D.lgs. n. 231/2001 (incarico in cui si sostanziano, appunto, le funzioni dell'organismo di vigilanza). La norma afferma, invece, che le funzioni proprie dell'organismo di vigilanza possono essere affidate all'organo deputato al controllo legale delle società di capitali, ove istituito, insomma il Legislatore si è espresso chiaramente sulla tanto discussa compatibilità tra le funzioni del Collegio Sindacale e quelle dell'ODV ex D.Lgs 231/01 e sembra pacifico che l'attribuzione delle citate funzioni può riguardare, non solo il collegio sindacale nel suo complesso, bensì uno o più dei suoi componenti, chiamati a costituire l'organismo di vigilanza insieme ad altri soggetti, nell'ambito di un ufficio a composizione eterogenea.

Tanto premesso dal punto di vista formale le regole del M.O. sembrano ineccepibili e, al momento, per quanto noto, nessuna pronuncia giurisprudenziale l'ha contradetta.

Ma la questione in generale, non solo quella relativa alla compatibilità, sulla coesistenza di due funzioni estremamente importanti per la compliance aziendale va comunque analizzata, approfondita e condivisa. Questo non tanto in merito all'ipotetica questione relativa al fatto che i sindaci sono potenziali autori di taluni dei reati presupposto né sul concetto astratto (quasi un dogma) di ideale di perfetta indipendenza della funzione di vigilanza per verificare se quello attuale è l'assetto migliore realisticamente implementabile in azienda. Entro il 31.12.2018, con la fattiva collaborazione dei membri del collegio dei Sindaci e dell'OdV, analizzeremo e valuteremo se una modifica dell'assetto attuale è migliorativa e sostenibile.



3. Protezione dei Dati (GDPR), loro trattamento, sicurezza reti e sistemi informatici.

Le novità normative rilevanti in questo settore sono contenute nelle due direttive e nei due regolamenti citati nel paragrafo 1b,

Tutte le previsioni normative di competenza aziendale sono state implementate attraverso la definizione di processi, regole di condotta, pianificazioni di sicurezza, rish-assestment, nomine e disposizioni di dettaglio.

Probabilmente, tecnicamente, questo complesso di azioni non ha tutte le caratteristiche per entrare a far parte del modello organizzativo ma attesa la valenza funzionale a protezione di interessi primari

si dispone

con effetto immediato, che tutti i processi, regole di condotta, piani di sicurezza, nomine e disposizioni di dettaglio inerente la Protezione dei Dati (RGPD), loro trattamento, sicurezza reti e sistemi informatici, sia considerati di rango "allegati al Modello Organizzativo";

che, **entro il 31.12. 2018**, l'intero corpo delle citate disposizioni, una volta raccolto in una organica sistemazione, venga inserito come allegato al M.O.

In tale occasione andrà fatto un cenno formale su come verificare che le disposizioni descritte nel documento "Gestione e controllo attività 3g Spa- Pianificazione Progetto PCI DSS Prioritized-Approach-for-PCI_DSS - Approccio prioritario per il rispetto della conformità PCI DSS", Rev. 06 in data 01/01/2018 emesso dalla controllata 3g IT responsabile del settore siano correttamente seguite in particolare rispetto al crono programmazione delle attività.

4. Atto di approvazione

Roma, 31 maggio 2021